



ORDINANZA CONTINGILE E URGENTE

N. 33 DEL 01/06/2020

OGGETTO:

**MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19:
RIAPERTURA CON UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE GIOCHI PRESENTI
ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI**

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa dalla Regione Piemonte in pari data, recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto del 20.03.2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1° aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 Maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020”;
- il punto 24 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22 Maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 58” che consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lettera b), primo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

RILEVATO che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

CONSIDERATO, dunque, che il richiamo a questo principio di auto responsabilità del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini, all'interno di parchi e giardini pubblici, sulle quali il Comune ha continuato a svolgere le attività di manutenzione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature;

RITENUTO che l'utilizzo sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore delle attrezzature da gioco riguarda sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anti contagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti)



preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate alla Polizia Locale;

VISTO l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

RITENUTA necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0004651 del 01/06/2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, primo e secondo periodo e dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la riapertura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici, a decorrere dal 6 Giugno 2020 e fino a revoca della presente ordinanza, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia la adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco sia, soprattutto, per la



verifica del rispetto delle misure anti contagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno al metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate alla Polizia Locale.

DEMANDA

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vigone;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza sig. Marco Peiretti;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Vigone, 01 Giugno 2020

IL SINDACO

Cav. Luciano ABATE

Documento firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/05